



**COMUNE DI CAMPO CALABRO  
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

ORDINANZA N. 46 DEL 30.04.2020

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- l'Organizzazione mondiale della Sanità con dichiarazione del 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con m. dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) in vigore sino al 3 maggio 2020;

**Visto** il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale ha, tra l'altro, così disposto:

- sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
- sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita

la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

- è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

**Preso atto** che lo stesso DPCM 26 aprile 2020 in relazione all'applicazione delle misure in esso previste, così dispone:

- Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

- Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

- Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 29 aprile 2020  
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale che tra l'altro contiene le seguenti disposizioni:

È consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto presso gli esercizi che rispettano le misure minime "anti-contagio" di cui all'allegato 1 parte integrante alla presente Ordinanza e ferma restando la normativa di settore;

È consentita l'attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all'aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l'uso delle mascherine e guanti;

È consentita l'attività di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti;

**Verificato** che la lettura coordinata delle disposizioni non consente in alcun modo spostamenti motivati dalla necessità o possibilità di consumare cibi e bevande in locali con somministrazione esclusiva attraverso il servizio di tavoli all'aperto, non essendo tale attività equiparabile all'acquisto di generi alimentari come nel caso di ritiro di cibo preparato per asporto;

**Considerato** che il favorevole evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento della curva epidemiologica sul territorio nazionale impongono comunque una ripresa graduale e progressiva delle attività economiche e produttive;

**Considerato** che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

**Visto** il d.lgs. 267/2000 – TUEL;

**Visto** l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**Ritenuto** di agire per la salvaguardia della salute pubblica;

## ORDINA

1. **E' fatto divieto** assoluto di spostamento dalla propria abitazione per motivazioni diverse da quelle consentite dalla normativa nazionale e regionale in vigore ed in particolare per il consumo di cibi e bevande presso esercizi che praticano la somministrazione di cibi e bevande attraverso il servizio di tavoli all'aperto;

2. **E' fatto divieto**, per le suddette ragioni, agli esercenti bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo le cui attività insistono sul territorio comunale, di avviare l'attività di somministrazione ancorché esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto;

## DISPONE

- Che la presente ordinanza sia affissa all'Albo on line per 30 giorni e diffusa a mezzo del sito internet istituzionale.

- La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resterà in vigore sino a nuova disposizione.

- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

- L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata all'Ufficio di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine.

- Il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà le sanzioni previste per regolamento e legge.

## COMUNICA

Avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg., ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza:

- Alla Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria;

- Al Comando Stazione Carabinieri di Campo Calabro;

- All'Ufficio di Polizia Locale del comune di Campo Calabro;

- Agli uffici comunali per le rispettive competenze.

Campo Calabro 30/04/2020

*IL SINDACO*

*F.TO Rocco Alessandro Repaci*